

RUFFANO

COMUNE DI RUFFANO
PROVINCIA DI LECCE



Ruffano, li 10/01/2019

AVVISO AI CONTRIBUENTI

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' SCADENZA PAGAMENTI IMPOSTA ANNUALE PER L'ANNO 2019

Si avverte che, entro il 31 gennaio 2019, deve essere effettuato il pagamento dell'imposta annuale sulla pubblicità nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 e ss.mm.ii.

L'imposta va calcolata applicando le tariffe in vigore, in rapporto alla tipologia e dimensione dell'impianto pubblicitario.

Le tariffe in vigore per l'anno 2019 risultano confermate nella misura dell'anno precedente.

Si ricorda che è soggetta all'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata in forme visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da questi luoghi percepibile, se svolta nell'esercizio di un'attività economica.

Devono pagare l'imposta tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno mezzi attraverso i quali diffondono messaggi pubblicitari nell'esercizio di attività economiche.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite versamento sul c/c postale n° 32027674 intestato a "Comune di Ruffano servizio tesoreria - IPA", e facendo pervenire in ufficio (a mezzo fax n. 0833/695517 o anche a mezzo e-mail all'indirizzo ufficiotributi@comune.ruffano.le.it) la relativa ricevuta.

I contribuenti per qualsiasi informazione sui pagamenti possono rivolgersi direttamente all'Ufficio Tributi del presente Comune (tel. 0833.695516 – fax 0833 695517) in C.so M. di Savoia, aperti al pubblico lunedì mercoledì e venerdì con orario 8,30-11,00 il giovedì dalle 16,00 -18,00.



Si avverte, che qualora il versamento dell'imposta non avvenga entro il 31 gennaio 2019, è possibile usufruire del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.lgs. 472/97 e ss.mm.ii., secondo le scadenze le misure sanzionatorie di seguito riportate:

- se il pagamento avviene entro il 14° giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari allo 0,1% giornaliero dell'imposta dovuta per ogni giorno di ritardo (cosiddetto RAVVEDIMENTO "SPRINT", art. 13 D.lgs. 471/1997 e ss.mm.ii.) oltre gli interessi dello 0,8% annuo, calcolati giornalmente;
- se il pagamento avviene tra il 15° ed il 30° giorno di ritardo, la sanzione è pari al 1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta dovuta (cosiddetto RAVVEDIMENTO BREVE art. 13 D.lgs. 472/1997 e ss.mm.ii.) oltre gli interessi dello 0,8% annuo, calcolati giornalmente;
- se il pagamento avviene tra il 31° giorno ed entro 90 giorni dalla normale scadenza, la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta dovuta (cosiddetto RAVVEDIMENTO INTERMEDIO art. 13 D.lgs. 472/1997 e ss.mm.ii.) oltre gli interessi dello 0,8% annuo, calcolati giornalmente;
- se il pagamento avviene oltre il 90° giorno ed entro un anno dalla normale scadenza, la sanzione è pari al 3,75% dell'imposta dovuta (cosiddetto RAVVEDIMENTO LUNGO art. 13 D.lgs. 472/1997 e ss.mm.ii.) oltre gli interessi dello 0,8% annuo, calcolati giornalmente.

Si ricorda, inoltre, che, entro il **31 gennaio 2019**, devono essere presentate anche le **dichiarazioni di cessata esposizione** dei mezzi pubblicitari.

Qualsiasi variazione dei mezzi pubblicitari esposti che comporta la variazione della situazione fiscale dovrà essere dichiarata entro il 31.01.2019. L'imposta ricalcolata dovrà essere versata entro la stessa data del 31.01.2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa. Antonella Falcone